

**REGOLAMENTO (CE) N. 3264/94 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1994**

**che fissa, per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni
prodotti della pesca**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1995 al livello indicato in allegato;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del

regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio⁽⁵⁾ è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.